



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE DELLA L.R. 8/1/92, N. 3 - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI".

NUOVO TITOLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

"MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI N. 3 DELL'8 GENNAIO 1992 E N. 13 DEL 5 AGOSTO 1993".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 5 dicembre 1994. Parere favorevole condizionato.

Relatore: Vito SAVINO.

Parere n. 132/V.

Relazione a firma del cons. Savino.

Testo d.d.l. con a fronte emendamenti proposti dalla Commissione.

Gennaio, 1995.

Relazione al d.d.l. di modifica delle leggi regionali n. 3 dell'8/1/92 e n. 13

del 5/8/93.

La legge regionale 8/1/92 n. 3 pone a carico delle Province l'adozione dei piani di trasporto del proprio territorio, che costituiscono strumenti indispensabili di rapporto tra parte di ciascuna provincia e Province limitrofe in merito all'attribuzione di compiti, poteri e prerogative necessarie all'attuazione della politica di sviluppo regionale e finanziaria delle Province, senza però fissare con precisione per il relativo mancato rispetto, e aggiunge che, sino all'attuazione regionale dei piani, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e finanziamento delle utolinee esistenti.

Cio, nelle previsioni eventualmente (invero già ventisette) che si sono prodotte non adottino i piani di bacino entro i termini previsti, può determinare una situazione di stallo non soddisfacibile, di non incidenza sugli autorisultati provinciali, che invece possono essere previsti interventi urgenti ristrettissimi in relazione alla situazione generale della porta pubblica locale.

Fermo con l'art. 1 del d.d.l. in esame si prevede l'intervento sostitutivo della giunta Regionale, anche con l'eventuale nomina di un comitato ad hoc, nei casi di crisi e persistenti inadempienze degli Enti locali nell'adozione o attuazione dei piani di bacino oppure nell'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i servizi di trasporto pubblico.


L'art. 2 prevede la soppressione di articoli della legislazione regionale non in armonia con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province nell'ambito di cui si occupano; si completa la gamma delle abrogazioni dell'art. 15 della l.n. n. 13 del 5/8/93, nel senso che le sanzioni ferme riferimento alle violazioni

dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, e non 1 e 2 come è scritto nel menzionato

IV comma.

Bari, 15 dicembre 1994.

Il Relatore  
Cons. Cost. Pito Savino





Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4.

Parere n. 132/V

D.D.L. "Modifiche della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3 - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici".

Seduta del 5 dicembre 1994.

Presenti: Tedesco (Presidente), Albano, Pizzicoli, Di Gioia, Bruno, Dipietrangelo, Savino, Silvestri.

Per l'Assessorato: Casatello, Bavaro.

Per la Segreteria Commissione: Mona, Romanazzi.

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe;
- ascoltati i chiarimenti forniti dal coordinatore di settore Casatello;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione in aula che s'intende fin da ora riportata integralmente nel presente parere;
- formulate le proposte di emendamenti;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'introduzione nel testo della Giunta delle modifiche come riportate nel testo a fronte ;

DESIGNA RELATORE SAVINO

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto;

FAVOREVOLE: Tedesco, Albano, Bruno, Dipietrangelo, Savino-

Il Responsabile della Segreteria

(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente

(Alberto Tedesco)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

5.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche della L.R. 8/1/92 n. 3. Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali".

" DELLE LEGGI REGIONALI N. 3 DELL' 8 GENNAIO 1992 E N. 15 DEL 5 AGOSTO 1993".

Art. 1

All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici" sono aggiunti i seguenti commi:

è aggiun-

to il seguente comma:

3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'Ente locale perchè provveda entro breve termine, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario "ad acta".

... 30 giorni,

Art. 2

L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali" è così modificato:

... sostituito:

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, nonchè ogni altra norma in contrasto con la presente legge.



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

6<sup>te</sup>

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3

1. Il 4° comma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13 è sostituito dal seguente:

"L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti 2° e 3° comma costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art 8 della l.r. 19 marzo 1982, n. 13".